

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CV
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Rg. 4578/2019 avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ elettivamente domiciliati in Carano di Sessa Aurunca alla via ██████████
██████████ presso e nello studio dell'avv. ██████████, che li rappresenta e difende giusta
delega in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

OPPOENTI

██████████ ██████████ S.r.l., in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico ██████████
██████████ S.r.l. (C.F. ██████████ - P.IVA ██████████) rappresentata e difesa
congiuntamente e disgiuntamente l'Avv. ██████████ e l'Avv. ██████████ ed
elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Roma, via ██████████ giusta
procura generale alle liti per atto Notaio Dott.ssa ██████████ rep. n. 26270, racc. n. 16172,
del 30 maggio 2022, in atti

OPPOSTA

██████████ ██████████ in proprio e quale consulente finanziario, elett.te dom.to in Francolise (CE), alla
Via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende in
virtù di procura in atti

TERZO CHIAMTO IN CAUSA.

Conclusioni: come in atti

Motivi in fatto e diritto

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo
testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art.
58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione
dello svolgimento del processo", bensì "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c.,
ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del
codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche
della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

██████████ ██████████ S.r.l., in data 10/04/2019, notificava a ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ il
decreto ingiuntivo n. 614/2019 emesso il 20 marzo 2019 dal Giudice Unico Dott.ssa Carla Bianco
del Tribunale di S.Maria C.V. IV^ sezione civile per la somma di Euro 5.196,68 oltre interessi e
spese;



relativi al mancato pagamento da parte degli ingiunti , di rate di cui al contratto di finanziamento n. 0012951192 stipulato con la SPA [REDACTED] da [REDACTED] quale obbligato principale e [REDACTED] quale coobbligato.

[REDACTED] e [REDACTED] proponevano opposizione , deducevano di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la [REDACTED] S.p.A., né hanno mai assunto alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di tale istituto bancario, per non aver mai ricevuto alcuna somma dallo stesso a qualsiasi titolo e quanto meno a titolo di mutuo; Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo .

Si costituiva l'opposto il quale chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo "In via subordinata, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa [REDACTED] , nella sua qualità di Consulente Finanziario addetto alla stipula del contratto di finanziamento ed alla corretta identificazione dei contraenti .

➤ con provvedimento reso nel verbale d'udienza del 17/12/2019 il G.I dott.ssa Loredana Ferrara vista la richiesta di chiamata in causa formulata da [REDACTED] SPV srl in seno alla comparsa di risposta depositata il 18.11.2019 nei confronti di [REDACTED] fissava la nuova udienza per gli incombeni ex art. 183 c.p.c. alla data del 23.6.2020, ore di rito, dando termine sino al 28.2.2020 per effettuare la suddetta chiamata in causa;

che in 03/06/2020 si costituiva in giudizio [REDACTED] mediante il deposito di rituale comparsa di costituzione il quale chiedeva il rigetto della domanda

➤ In data 24/06/2020 il giudice. dott.ssa Ferrara Loredana, con ordinanza fuori udienza, assegnava alle parti termine di giorni 15 dalla comunicazione della stessa per l'introduzione del procedimento di mediazione, rinviando all'udienza del 17/11/2020 .

Alla udienza del 17.5.2022 la causa era assunta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

Preliminarmente , occorre vagliare i profili di rito connessi al corretto esperimento del tentativo di mediazione.

Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, è previsto che il giudice assegni alle parti il termine di quindi ci giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Qualora detto termine non venga rispettato, si ritiene che, alla luce della funzione che in concreto esso adempie, la sanzione dell'improcedibilità del giudizio sia conseguenza inevitabile (v. Cas s. n.1064/2005; 4530/2004).

Infatti, benché la norma non attribuisca espressamente natura perentoria al termine in oggetto, tale natura va desunta implicitamente, considerata la severità della sanzione espressamente prevista in ipotesi di mancato esperimento della mediazione.

Invero, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis , del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni in ogni stato e grado del giudizio, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del ricordato decreto legislativo..



Condivisibile, è quanto osservato dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale ““apparirebbe assai strano che il legislatore”, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata nel termine di 15 giorni e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine” (v. Tribunale Firenze, sez. III, 9.6.2015; nel medesimo senso Tribunale Ivrea, 11.3.2016 n. 215; Tribunale Monza, sez. I, 21.1.2016, n. 156).

D'altra parte, alla medesima conclusione dovrebbe pervenirsi anche considerando il suddetto termine come ordinatorio.

Infatti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di un atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiara espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c. p.c., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte” (v. Cass. n. 1064/2005 citata).

Anche a diversamente opinare, come pare da ultimo evincersi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2-bis, D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. civ. Sez. II, 14/12/2021, n. 40035), ne deriva che il dies ad quem per evitare d'incorrere nella sanzione di rito sia lo svolgimento della mediazione, quindi, al più tardi entro l'udienza di rinvio prevista dal giudice all'atto dell'invito delle parti ad attivare il rimedio stragiudiziale.

Nella fattispecie la mediazione risulta introdotta tardivamente e, alla luce dei principi qui enunciati, l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per riattivare correttamente il procedimento di mediazione si ripercuotono in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che –per effetto di detta declaratoria –va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame.

Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza abbia determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito nel merito dell'odierna res controversa

Salvo, in ogni caso, il diritto dell'assunta creditrice di riproporre la sua domanda.



